



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 786 DEL 23-11-2018

OGGETTO : ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE". COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Dato atto che:

- le risorse di cui all'art. 32, co. 7, del Ccnl del 22/01/2004 con il nuovo Ccnl 2016/2018, confluiscono nell'importo unico consolidato, di cui all'art. 67, comma 1, e saranno spendibili, a decorrere dall'anno 2018 senza alcun vincolo di destinazione;
- nella parte stabile del fondo relativo all'anno 2016 è stato inserito l'importo relativo alle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del Ccnl 22/01/2004;
- la quota di € 2.571,00 viene inserita, comunque, nell' unico importo consolidato 2017 perché il contratto lo impone. A questo proposito si è proceduto a chiedere alla Ragioneria Generale dello Stato la riapertura dei conti annuali degli esercizi precedenti per poter operare l'inserimento di detta voce al fine di rendere il fondo 2016 omogeneo a quello del 2018. La verifica del limite 2018/2016 fatta al termine del processo di costituzione del fondo 2018 ha prodotto come risultato comunque una decurtazione almeno pari all'importo appena aggiunto.

Preso atto che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 maggio u.s. , n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come "necessario" per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto necessario rettificare, nella costituzione del fondo dell'anno 2016 e 2017, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016 e 01/01/2017,

evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL_039);

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (compresi differenziali 2016)	147.514,40	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 2.688,00	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	
TOTALE		144.826,40
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	10.799,00	
' - DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	296,40	
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 11.095,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		-
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		-
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		133.731,00

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2017 vi sono state numero 1 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per Euro 203,65 come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che si rende necessario l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018 e pertanto vengono stanziati subordinandone l'effettiva disponibilità alla previsione delle stesse da parte della Giunta comunale:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € 3.826,00
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.05.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 1.806,60;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € 141.701,30 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018", **ALLEGATO A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nell'**ALLEGATO B** alla presente determinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018, nel quale sono state stanziati le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO	€
Progressioni economiche orizzontali storicizzate		
55.413,44		

Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	€
16.042,94	
Indennità educatrici ed insegnanti	€
3.792,58	
Indennità di rischio	€ 2.227,40
Indennità di disagio	€ 2.220,03
Indennità stato civile	€
900,00	
Particolari responsabilità	€ 1.200,00
Compensi per attività festiva (indennità lavoro ord. Festivo)	€ 660,00

Evidenziato che vi sono economie relative al fondo straordinario dell'anno 2017, da riportare su quello dell'anno 2018, pari ad € 1.806,60 e che le stesse sono escluse dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del settore affari generali - finanziario, come nominato con decreto dirigenziale o sindacale, numero 20955 del 30/12/2017;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di rettificare, nella costituzione del fondo dell'anno 2016 e 2017, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016 e 01/01/2017, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL_039);

3) Di rettificare, nella costituzione del fondo dell'anno 2016 e 2017, le risorse di cui all'art. 32, co. 7, del Ccnl del 22/01/2004 con il nuovo Ccnl 2016/2018, confluiscono nell'importo unico consolidato, di cui all'art. 67, comma 1, e saranno spendibili, a decorrere dall'anno 2018 senza alcun vincolo di destinazione (nella parte stabile del fondo relativo all'anno 2016 è stato inserito l'importo relativo alle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del Ccnl 22/01/2004: la quota di € 2.571,00 viene inserita, comunque, nell' unico importo consolidato 2017 perché il contratto lo impone. A questo proposito si è proceduto a chiedere alla Ragioneria Generale dello Stato la riapertura dei conti annuali degli esercizi precedenti per poter operare l'inserimento di detta voce al fine di rendere il fondo 2016 omogeneo a quello del 2018. La verifica del limite 2018/2016 fatta al termine del processo di costituzione del fondo 2018 ha prodotto come risultato comunque una decurtazione almeno pari all'importo appena aggiunto);

4) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 141.701,30 come da ALLEGATO A alla presente Determinazione, dando atto del rispetto dei vincoli rispetto al Fondo risorse decentrate, anno 2016, come da ALLEGATO B;

5) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali

6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale.

7) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€
55.413,44	
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	€
16.042,94	
Indennità educatrici ed insegnanti	€
3.792,58	
Indennità di rischio	€ 2.227,40
Indennità di disagio	€ 2.220,03
Indennità stato civile	€
900,00	
Particolari responsabilità	€ 1.200,00

8) Di trasmettere il presente atto alla giunta comunale per gli indirizzi in ordine:
- all'inserimento delle poste di parte variabili in quanto pur essendo previste da norme di legge (ISTAT e risparmi straordinari anno 2017) formalmente necessitano di questo iter amministrativo;
- agli indirizzi in ordine all'utilizzo delle risorse;

9) di dare atto nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli

stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

10) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

11) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

12) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

13) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile del settore affari generali - finanziario.



Il Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Visto di copertura monetaria

ai sensi dell'art. 9 , comma 2 , del D.I. n. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Ostiglia, lì 23-11-2018



Il Responsabile del
SETTORE AFFARI GENERALI-FINANZIARIO
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. n. 147 bis, 1° comma del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ostiglia, lì 23-11-2018



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Si trasmette al Responsabile di Settore competente per la successiva pubblicazione



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ostiglia, lì 29-11-2018



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
